



Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto

Protocollo **1818/2018**

Data **29 Agosto 2018**

**Spett.le Presidente della Giunta Regionale e
Assessore alla Sanità
Dott. Michele Emiliano
Pec: presidente.regione@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.le Direttore Dipartimento Promozione Salute
Dott. Giancarlo Ruscitti
Pec: area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.le Dirigente della Sezione PAOSA
Dott. Giovanni Campobasso
Pec: servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.le Commissario Straordinario
ASL Taranto
Avv. Stefano Rossi
Pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.Le Direttore Sanitario
ASL Taranto
Dott. Vito Gregorio Colacicco
Pec: protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**

**Spett.le Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Michele Conversano
Pec: dipartprevenzione.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it**

Oggetto: Ruolo del Professionista Infermiere e esercizio abusivo della professione.

Egregio Assessore alla Sanità Dott. Michele Emiliano, Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Dott. Giancarlo Ruscitti, Dirigente della Sezione PAOSA, Dott. Giovanni Campobasso e Commissario Straordinario ASL Taranto, Avv. Stefano Rossi,

Io scrivente Ordine delle Professioni infermieristiche della Provincia di Taranto, con riferimento al ruolo che la legge conferisce al Professionista Infermiere, ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni alla luce della modifica sostanziale del quadro normativo in materia di Professioni sanitarie (L. 3/2018).

La Legge 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin) all'art. 4, istituisce l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (in cui è confluito l'Assistente sanitario), l'Ordine delle professioni infermieristiche e l'Ordine della professione di ostetrica, ponendo, se ancora ce ne fosse bisogno, una netta linea di demarcazione tra le varie Professioni sanitarie di cui alla legge 42/1999.

Nelle Strutture pubbliche e private, ancora oggi, si osserva ancora una commistione di ruoli tra varie figure professionali che sono per legge nettamente distinte le une dalle altre e in nessun modo sovrapponibili e interscambiabili, come per esempio tra l'Infermiere e altre figure professionali quali le Ostetriche o gli Assistenti sanitari, oppure gli educatori professionali, i tecnici della riabilitazione psichiatrica e assistenti sociali nelle Strutture psichiatriche.

Anche una recentissima sentenza della Cassazione penale ha avuto modo di sostanziare che *"indubbio è che le figure professionali dell'infermiere e dell'ostetrica sono fra loro profondamente differenti, essendo disciplinate da due diversi decreti ministeriali - nell'ordine, il n. 739 ed il n. 740, entrambi recanti la data del 14 settembre 1994, a firma del Ministro della sanità pro tempore - che forniscono la definizione delle due figure e delle relative professioni e delimitano l'ambito della loro attività"*. (Cass. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37767, anno 2018).

L'Infermiere sempre secondo la Cassazione penale "è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica", assistenza principalmente deputata alla "prevenzione delle malattie", alla "assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età" ed alla "educazione sanitaria", mentre l'Ostetrica "è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, assiste e consiglia la donna nel periodo della gravidanza durante il parto e nel puerperio, conduce e porta a termine parti eutocici con propria responsabilità e presta assistenza al neonato".

Anche la giustizia amministrativa del Consiglio di Stato ha avuto modo di intervenire su tale aspetto, statuendo che *"Le funzioni d'infermiere professionale non possono essere legittimamente attribuite, in modo continuativo e normale, ad un'ostetrica, al di fuori della connessione con i compiti ai quali essa è professionalmente chiamata"* (sentenza 1729/2001) e che *"Tra i compiti accessori delle ostetriche rientra anche quello di effettuare, nei riguardi delle malate, una diretta assistenza di carattere infermieristico, purché tale compito sia attinente alla competenza professionale delle ostetriche ed abbia carattere strumentale, residuale e sussidiario"* (sent. 998/1993).

In materia di vaccinazioni, la giurisprudenza amministrativa sostiene che *"L'art. 7 D.P.R. 7 marzo 1975, n. 163, consente all'ostetrica di svolgere le attività proprie degli infermieri professionali in connessione alla sua attività per l'assistenza alle gestanti, alle partorienti e alle puerpere; pertanto è illegittimo l'ordine di servizio che assegna all'ostetrica esclusivamente mansioni proprie dell'infermiere, quale è quella di somministrazione dei vaccini"* (TAR L'Aquila, 20 gennaio 1998 n. 141).

Il medesimo problema lo si riscontra con gli Assistenti sanitari nella somministrazione dei vaccini.

L'art. 4 della legge 3/2018, ha fatto confluire la figura dell'assistente sanitario nell'ordine dei *tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*, andando così a sanare un problema connesso all'espletamento di alcuni compiti (illegittimamente svolti in tutti questi anni) che erano già di esclusiva competenza infermieristica, come le vaccinazioni, ma che lo sono diventati ancor di più con la modifica dell'impianto normativo ordinistico.

Secondo il DM 69/1997 l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute con attività rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività (individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero). Dal profilo professionale nulla si evince in merito alla somministrazione dei vaccini, che così come la terapia farmacologica, sono di esclusiva competenza infermieristica.

Infatti il DM 739/94 conferisce solo all'infermiere la titolarità della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche (comma 3) lettera d) art. 1) qual è la somministrazione farmacologica dei vaccini.

Nel rapporto con altre figure professionali quali l'educatore professionale o il tecnico della riabilitazione psichiatrica, il Consiglio di Stato, Sezione V, nell'ambito della sentenza n. 1384 del 09.03.2010, ha chiarito quanto segue: *"in relazione alla finalità del Centro presso cui prestano servizio i ricorrenti (riabilitazione, socializzazione ed integrazione di disabili) ed allo stato anormale dei destinatari dei relativi servizi, la somministrazione di medicine particolari (antiepilettici, cardiotonici psicofarmaci) a soggetti disabili, **richiede la valutazione del momento della loro somministrazione e perciò una qualificazione oltre che esperienza professionale. Con la conseguenza che la somministrazione di tali farmaci è del tutto estranea ai compiti di personale con qualifiche diverse da quelle infermieristiche.** È pur vero, secondo quanto rilevato dall'Azienda, che la somministrazione dei farmaci prescritti non richiede la qualifica di infermiere professionale, ma è pur sempre necessaria per lo meno quella di infermiere generico ai sensi dell'art. 6, comma 1 punto 8), d. P.R. 14 marzo 1974 n. 225, che comunque non è posseduta dai ricorrenti originari. Irrilevante è poi la circostanza che il Centro in questione non abbia carattere sanitario in quanto è la necessità della somministrazione di farmaci agli ospiti del Centro che comporta l'esigenza **di disporre di personale infermieristico per far fronte a tale incombente**".* Tale problematica è stata ampiamente rappresentata alla Regione Puglia e al Ministero della salute con diverse istanze avanzate congiuntamente dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Foggia, Taranto e Lecce, nonché della Federazione nazionale Ordine delle Professioni Infermieristiche e che hanno visto un pronto intervento della Regione puglia di eliminazione della commistione di ruoli (vedi nota prot. n. AOO_183/PROT/09/07/2018/0010488 a firma dell'Assessore al Welfare, resa in risposta all'interrogazione 1099-X al Consiglio regionale).

La commistione di ruoli sopra rappresentata e l'espletamento di mansioni improprie, espone, tra l'altro, i professionisti non Infermieri a reati quali l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 348 del c.p. (come modificato dall'art. 12 legge 3/2018), pertanto è necessario che quanti in indirizzo mettano in atto ogni azione necessaria per prevenire che altre professioni sanitarie superino in perimetro di competenza dell'Infermiere,

prevenendo così segnalazioni alla Magistratura inquirente e possibili azioni dirette dei pazienti perché sottoposti a trattamenti sanitari da parte di soggetti non in possesso di adeguata abilitazione.

Molta attenzione va posta nelle attività proprie degli Infermieri svolte dalle Ostetriche, o nella somministrazione dei vaccini da parte degli Assistenti sanitari, professionisti non abilitati *ope legis* all'espletamento di tale pratica.

Sicuri di un intervento in merito a quanto suddetto e in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

La Presidente OPI Taranto
Benedetta Mattiacci

